

Codice di condotta e procedure per la formulazione di perizie/consulenze/pareri scientifici istituzionali da parte del CREA¹

1. Introduzione
 2. Campo di applicazione del “codice di condotta”
 3. Prassi per la produzione di perizie/consulenze/pareri scientifici istituzionali da parte del CREA
 - 3.1. Principi
 - 3.1.1. Competenza e pluralità
 - 3.1.2. Imparzialità e trasparenza
 - 3.2. Procedure
 - 3.2.1. Formalizzazione dell’impegno
 - 3.2.2. Obiettivi di perizie/consulenze/pareri scientifici istituzionali
 - 3.2.3. I prodotti
 4. Valutazione della “missione” di rilascio di perizie scientifiche istituzionali
- Allegato - Differenti accezioni del termine “perizia” nel CREA

1. Introduzione

La produzione di perizie/consulenze/pareri scientifici è uno dei compiti istituzionali del CREA che discende dall’Articolo 2, comma 1 dello Statuto e in particolare dalle lettere:

c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti territoriali;

m) favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale.

Per semplicità, si utilizzerà nel seguito l’espressione “perizie scientifiche” per comprendere anche consulenze scientifiche e pareri scientifici. Un’esemplificazione delle tipologie di azioni che sono ricompresi in questo termine in ambito CREA e a quali tipologie si applichi questo Codice è riportata in **Allegato**.

¹ Questo documento è fortemente ispirato alla “Charte INRA de l’Expertise Scientifique Institutionnelle” (Délégation à l’expertise scientifique collective, à la prospective et aux études. DEPE – Febbraio 2011; <http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Expertises/Tous-les-dossiers/Expertise-scientifique-collective/Charte-de-l-expertise-scientifique-institutionnelle>) della quale riporta interi brani e si ringrazia il Presidente-Direttore Generale dell’INRA, M. Philippe Mauguin, per averlo autorizzato. La responsabilità sui contenuti del testo e in particolare delle modifiche apportate è interamente del CREA.

La produzione di perizie scientifiche può essere definita come “l’espressione di conoscenza scientifica elaborata in risposta ad un’esigenza, esplicita o implicita, di soggetti deputati ad assumere decisioni, nella consapevolezza che questa risposta è destinata ad essere integrata in un processo decisionale”. La robustezza di questa conoscenza discende dall’analisi della letteratura scientifica ed è fondata su pubblicazioni validate da parte della comunità scientifica attraverso processi di *peer review*.

L’esigenza di perizie scientifiche a sostegno delle politiche pubbliche su temi economici e sociali rilevanti e di portata globale è in aumento: alimentazione, cambiamenti climatici, conservazione della biodiversità, salute, conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ecc. Si tratta di campi caratterizzati da ampi margini di incertezza ma nel contempo oggetto dell’azione pubblica e di negoziazioni a livello nazionale e internazionale che devono basarsi sui migliori fondamenti scientifici disponibili.

D’altra parte, la continua accelerazione nella produzione di conoscenze e il loro elevato grado di specializzazione rendono il sapere scientifico poco accessibile e di difficile utilizzazione da parte dei decisori che hanno bisogno di conoscere lo stato dell’arte scientifico per illuminare le scelte politiche. Da ciò discende l’importanza di organizzare la conoscenza in “perizie scientifiche” che sintetizzino il sapere in documenti utili al fine di assumere decisioni informate.

Il campo di attività prevalente del CREA, ovvero la ricerca applicata, implica che larga parte delle sue ricerche riguardano problemi di rilevanza sociale in settori quali lo sviluppo sostenibile, le produzioni agricole animali e vegetali, l’alimentazione, l’ambiente, le biotecnologie sui quali è forte l’attenzione della società.

Allo scopo di rendere sistematico e coerente il processo di formazione di perizie scientifiche, il CREA ha deciso di fissare alcuni principi in questo “codice di condotta”.

2. Campo di applicazione del “codice di condotta”

La produzione di una perizia scientifica di valenza istituzionale consegue ad una richiesta formale accettata dal CREA da parte di un soggetto esterno o ad una decisione autonoma dell’Ente ed è condotta secondo principi e metodi prestabiliti. Essa può essere effettuata da un gruppo di esperti o da un singolo esperto.

Il CREA si fa garante dei mezzi utilizzati e dei metodi seguiti per assicurare la qualità della perizia.

3. Prassi per la produzione di una perizia scientifica istituzionale da parte del CREA

3.1. Principi

I principi sui quali il CREA basa la sua azione per la produzione di una perizia scientifica istituzionale sono:

- Competenza
- Pluralità
- Imparzialità
- Trasparenza

Questi principi sono applicati con le modalità seguenti:

3.1.1. Competenza e pluralità

La competenza è garantita dal modo in cui gli esperti sono individuati e selezionati. Ciò avviene sulla base delle loro pubblicazioni di lavori originali o di *review*, validate da pari. Una diversità tra gli approcci scientifici alla problematica in questione deve essere ricercata sistematicamente e può, nella fase preliminare istruttoria, essere sostenuta da un parere del Consiglio Scientifico.

Nel caso si tratti di una perizia collettiva, la pluralità si esprime nella costituzione di un *panel* di esperti con competenze diversificate e/o attingendo a competenze esterne al CREA; in particolar modo a ricercatori di altri enti di ricerca italiani o stranieri.

Nel caso di una perizia individuale di un esperto incaricato dal CREA, la pluralità si traduce in una revisione del rapporto dell'esperto da parte di pari (*peer review*) che validano il contenuto scientifico e garantiscono il rispetto dei principi.

Nel caso in cui le conoscenze messe in campo per la redazione della perizia non siano ancora consolidate questo deve essere evidenziato nella perizia stessa e devono essere evidenziati i punti di vista complementari o divergenti emersi nel *panel*.

3.1.2. Imparzialità e trasparenza

Il CREA si impegna a garantire l'imparzialità delle sue perizie rispetto ad ogni interesse pubblico o privato. A tal fine, i compiti rispettivi del "responsabile di processo" e di "responsabile del prodotto" saranno esplicitate in un atto formale.

La dichiarazione di conflitti d'interesse è un obbligo per tutti gli esperti. I ricercatori contattati per la produzione di perizie scientifiche danno informazione scritta di eventuali loro legami con interessi riguardanti l'oggetto suscettibili di compromettere la loro imparzialità. Sulla base di tali dichiarazioni il CREA può confermare o non confermare la loro partecipazione alla perizia. Le dichiarazioni sono rese pubbliche.

Questa procedura attiene agli obblighi di trasparenza, che incombono sul CREA in quanto Ente pubblico, riguardo alle metodologie seguite, alla tracciabilità dei procedimenti, ai mezzi utilizzati per la perizia, con particolare riferimento alle fonti bibliografiche utilizzate e alla pubblicità dei prodotti finali.

3.2. Procedure per l'esecuzione di perizie scientifiche istituzionali

3.2.1. Formalizzazione dell'impegno

La richiesta di perizia scientifica istituzionale è un atto scritto indirizzato alla Direzione Generale del CREA. Le richieste di perizie che pervengono direttamente ai ricercatori o alle strutture di ricerca del CREA devono essere trasmesse alla Direzione Generale ove viene stabilito il carattere istituzionale o non istituzionale della richiesta. Il CREA conferma con atto scritto al richiedente la propria disponibilità o indisponibilità (motivata) al rilascio della perizia.

La perizia scientifica istituzionale può anche essere elaborata su iniziativa autonoma del CREA per richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Scientifico.

Il Direttore Generale, con proprio decreto, ne affida l'esecuzione a un singolo esperto o a un gruppo di esperti in funzione della natura della questione e dell'eventuale opportunità di un suo trattamento multidisciplinare. L'esperto o gli esperti sono scelti in funzione del quesito posto dal richiedente (esterno o interno) nel rispetto dei principi generali precedentemente enunciati e in funzione di criteri oggettivi quali i riferimenti bibliografici.

Il CREA si impegna a mettere a disposizione i mezzi e a creare le circostanze per la realizzazione ottimale della perizia. La supervisione del processo è affidata dal Direttore Generale ad un Dirigente dell'Amministrazione centrale che può incaricarsi direttamente degli aspetti organizzativi nel caso in cui operi un gruppo di esperti e seguire lo svolgimento dei lavori validandone le fasi nel caso in cui sia incaricato un singolo esperto, ovvero:

- coinvolgere i ricercatori competenti
- garantire gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento del lavoro nel rispetto delle regole deontologiche e metodologiche sopra evidenziate.

Poiché le perizie scientifiche possono riguardare materie complesse di grande impatto socio-economico; i principali *stakeholder* possono essere coinvolti tramite la partecipazione ad un "comitato di sorveglianza"; questo comitato, costituito su iniziativa del richiedente la perizia, viene tenuto regolarmente informato sull'avanzamento dei lavori ma non può intervenire sul contenuto della perizia.

3.2.2. Obiettivi delle perizie scientifiche istituzionali

La produzione di una perizia scientifica consiste in un'esposizione critica delle conoscenze disponibili.

L'obiettivo è condurre un'analisi della bibliografia scientifica aggiornata, delle conoscenze e dei fatti associati, sui quali si possa fondare una decisione, ma anche di evidenziare le incertezze e le lacune del sapere attuale e di esporre, in totale trasparenza e imparzialità, le controversie scientifiche che emergono dalla rassegna.

La perizia non implica prese di posizione né raccomandazioni riguardo alle decisioni da assumere. Cionondimeno gli esperti si impegnano a chiarire e a valutare i differenti scenari e opzioni possibili per l'azione. In nessun caso si devono sostituire al richiedente la perizia che deve poter esercitare pienamente, grazie ai chiarimenti ricevuti, la sua funzione decisionale.

Sebbene una perizia fornisca un utile contributo al miglioramento della conoscenza collettiva, essa esclude qualsiasi coinvolgimento in azioni di ricerca o di studio per ottenere informazioni sulle questioni poste. Nelle sue conclusioni, peraltro, la perizia può raccomandare l'avvio di nuove ricerche o quantomeno un orientamento delle ricerche in corso.

3.2.3. I prodotti della perizia scientifica istituzionale

Rapporti e sintesi

La perizia scientifica istituzionale si concretizza in documenti destinati al richiedente (esterno o interno) e al pubblico:

- Un rapporto che riunisce i contributi degli esperti, le fonti bibliografiche, una presentazione della metodologia seguita nello svolgimento della perizia;
- Un rapporto che illustra le conclusioni cui l'esperto o gli esperti sono pervenuti, esponendo i punti principali in una forma accessibile ad un pubblico non specialistico. La sintesi si intende approvata da tutti gli esperti che hanno partecipato alla perizia; eventuali opinioni divergenti devono essere menzionate esplicitamente.

Questi due documenti sono prodotti dal gruppo di esperti; nel caso di un esperto singolo essi debbono essere validati da almeno due revisori indipendenti, su richiesta del Direttore Generale del CREA.

- Un terzo documento, destinato al grande pubblico, è prodotto sotto la responsabilità del CREA in concertazione con il richiedente la perizia e nel rispetto delle conclusioni degli esperti ed è destinato alla diffusione agli organi di comunicazione.

Dibattito sulle conclusioni

Sui contenuti e le conclusioni della perizia scientifica istituzionale può essere aperto un dibattito a livello di comunità scientifica e di Società.

Un seminario finale per l'illustrazione delle conclusioni può essere l'occasione per aprire un dibattito più allargato. Il CREA ne assicura la realizzazione e gestione in accordo con il richiedente la perizia.

Il CREA, eventualmente in collaborazione con altri organismi interessati, organizzerà l'apertura di un dibattito scientifico sulle conclusioni della perizia in seno al Consiglio Scientifico così come in altre occasioni di riflessione sulla programmazione della ricerca svolte internamente all'Ente o condivise con altre Istituzioni. Obiettivo del dibattito è stimolare indirizzi di ricerca nuovi e nuovi programmi e, allo stesso tempo, di favorire la conoscenza delle conclusioni da parte dei ricercatori dei diversi ambiti coinvolti.

4. Valutazione della “missione” di rilascio di perizie scientifiche istituzionali

Il CREA incoraggia la partecipazione dei propri ricercatori e tecnologi alle attività di perizia scientifica istituzionale a sostegno delle decisioni pubbliche che forma parte integrante della sua missione in quanto Ente di ricerca pubblico e l'oggetto di questo codice di condotta.

La perizia è riconosciuta e considerata nella procedura di valutazione della struttura nell'ambito della missione di trasferimento delle conoscenze e dei prodotti scaturiti dalla ricerca, principalmente in appoggio all'azione pubblica.

La perizia a sostegno delle decisioni pubbliche esercitata da singoli esperti a titolo istituzionale è riconosciuta e considerata nella valutazione dei ricercatori e dei tecnologi.

Allegato

Differenti accezioni del termine “perizia scientifica” nel CREA

L'espressione “perizie scientifiche”, ai fini di questo Codice di condotta, comprende anche consulenze scientifiche e pareri scientifici.

Nella pratica dell'attività di ricercatore o tecnologo la nozione di “perizia” ricopre una gamma assai ampia di attività che si dividono in due grandi categorie:

A. Le “perizie” richieste a titolo personale.

1. **La valutazione di manoscritti o progetti.** La “perizia” scientifica individuale e personale (o “perizia” accademica) consiste nell'analisi (come “revisore” o “*referee*”) di manoscritti proposti per la valutazione in riviste “*peer reviewed*”, di progetti presentati a seguito di bandi nazionali, europei o internazionali o in ogni intervento che faccia appello alle conoscenze scientifiche dei ricercatori in quanto “pari”. Questa forma di “perizia”, pure considerata nella valutazione individuale, riguarda solamente la **responsabilità individuale** dell'esperto ed è esclusa dall'ambito di questo Codice.
2. **La perizia giudiziaria.** Si tratta egualmente di una forma individuale e personale di perizia che si può esercitare in seguito a designazione da parte di un giudice, sia che l'esperto appartenga o meno ad albi di “periti” per il tribunale. La dichiarazione di un incarico di perizia giudiziaria è obbligatoriamente notificata alla Direzione generale del CREA (come attività extra-istituzionale); la perizia coinvolge **esclusivamente la responsabilità dell'esperto**, può essere considerata negli esercizi di valutazione individuale ma è esclusa dall'ambito di questo Codice.
3. **La perizia praticata a titolo personale.** La perizia a titolo individuale e personale, a proprio nome, sulla base di un comune accordo tra l'esperto (ricercatore o tecnologo), membro della comunità scientifica, e un richiedente, pubblico o privato, può essere praticata da parte del personale del CREA previa notifica alla Direzione generale come attività extra-istituzionale soggetta ad autorizzazione preventiva. Tale perizia coinvolge esclusivamente la responsabilità dell'esperto, può essere considerata negli esercizi di valutazione individuale ma è esclusa dall'ambito di questo Codice.

L'esperto che rilascia perizie a titolo personale può evidenziare la propria appartenenza al CREA ma deve al contempo dichiarare che l'espressione del parere non rappresenta in alcun modo la posizione dell'Ente né implica per l'Ente responsabilità di alcun tipo.

B. Le perizie istituzionali

Tali perizie conseguono ad una richiesta accolta dal CREA o ad un'autonoma decisione dell'Ente e sono condotte secondo principi e metodi resi espliciti. Esse sono condotte da un gruppo di esperti o da un singolo esperto. Il CREA si fa garante dei mezzi e dei metodi utilizzati per assicurare la qualità della perizia.

E' a quest'ultima categorie di perizia, “istituzionale”, e a questa sola, che si riferisce il presente codice di condotta.